

Direzione Centrale Pensioni

Roma, 20/03/2015

*Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici*

Circolare n. 63

e, per conoscenza,

*Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

Allegati n.1

OGGETTO: **Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 16 dicembre 2014 - Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita**

SOMMARIO: *Dal 1° gennaio 2016 si applicano i nuovi requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici adeguati agli incrementi alla speranza di vita.
D.M. 16.12.2014*

1. Premessa

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2014, in attuazione di quanto disposto

dall'articolo 12, comma 12 bis, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è stato pubblicato il Decreto direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 16 dicembre 2014, recante disposizioni in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita (allegato 1).

In particolare, il predetto decreto direttoriale ha disposto che: "A decorrere dal 1° gennaio 2016, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all'art. 12, commi 12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del predetto comma 12-quater, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, sono ulteriormente incrementati di 4 mesi e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n.243, e successive modificazioni, sono ulteriormente incrementati di 0,3 unità".

Ciò posto, fermo restando l'adeguamento alla speranza di vita già applicato dal 1° gennaio 2013 (vedi circolari nn. 35, 36 e 37 del 2012 e punto 3.2 del messaggio n. 20600 del 13.12.2012) in virtù del decreto ministeriale del 6 dicembre 2011 (incremento di 3 mesi e di 0,3 unità dei valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva), in attuazione di quanto disposto dal decreto ministeriale del 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici ivi richiamati sono ulteriormente incrementati di 4 mesi e, i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni - per coloro che perfezionano il diritto alla pensione di anzianità con il sistema delle c.d. "quote"- sono ulteriormente incrementati di 0,3 unità.

2. Requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici adeguati agli incrementi alla speranza di vita

Si riportano di seguito, in sintesi, i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia, alla pensione anticipata e alla pensione di anzianità con il sistema delle c.d. quote, adeguati agli incrementi alla speranza di vita previsti dal decreto ministeriale del 16 dicembre 2014. Resta salva l'applicazione dell'adeguamento in parola anche in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

2.1 Pensione di vecchiaia (art. 24, commi 6 e 7, legge n. 214 del 2011) - requisito anagrafico

a) Lavoratrici iscritte all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive della medesima:

Anno	Età pensionabile
Anno 2016	65 anni e 7 mesi
Anno 2017	65 anni e 7 mesi
Anno 2018	66 anni e 7 mesi
Dall'anno 2019	66 anni e 7 mesi*

*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

b) Lavoratrici iscritte alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata

di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335:

Anno	Età pensionabile
Anno 2016	66 anni e 1 mese
Anno 2017	66 anni e 1 mese
Anno 2018	66 anni e 7 mesi
Dall'anno 2019	66 anni e 7 mesi*

*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

c) Lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e lavoratrici dipendenti iscritte alle forme esclusive dell'A.G.O. di cui all'art 22-ter, comma 1, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 e successive modificazioni e integrazioni:

Anno	Età pensionabile
Anno 2016	66 anni e 7 mesi
Anno 2017	66 anni e 7 mesi
Anno 2018	66 anni e 7 mesi
Dall'anno 2019	66 anni e 7 mesi*

*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

d) Lavoratori iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335:

Anno	Età pensionabile
Anno 2016	66 anni e 7 mesi
Anno 2017	66 anni e 7 mesi
Anno 2018	66 anni e 7 mesi
Dall'anno 2019	66 anni e 7 mesi*

*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Con riferimento ai soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, l'adeguamento alla speranza di vita previsto dal decreto ministeriale in parola deve altresì applicarsi al requisito anagrafico previsto dall'art. 24, comma 7, della legge n. 214 del 2011 (per la pensione di vecchiaia con una anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni) che, dal 1° gennaio 2016, è di 70 anni e 7 mesi. In attuazione dell'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dal 1° gennaio 2019 il requisito in questione potrà subire ulteriori incrementi.

2.2 Pensione anticipata (art. 24, commi 10 e 11, legge n. 214 del 2011) – requisito contributivo

Anno	Uomini	Donne
Dal 2016 al 2018	42 anni e 10 mesi (pari a 2.227 settimane)	41 anni e 10 mesi (pari a 2.175 settimane)
Dal 2019 al 2020	42 anni e 10 mesi* (pari a 2.227 settimane)	41 anni e 10 mesi* (pari a 2.175 settimane)

*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Con riferimento ai soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, l'adeguamento alla speranza di vita, previsto dal decreto ministeriale in parola, deve altresì applicarsi al requisito anagrafico previsto dall'art. 24, comma 11, della legge n. 214 del 2011 (per l'accesso a pensione anticipata con almeno venti anni di contribuzione effettiva e con il requisito del c.d. importo soglia mensile) che, dal 1° gennaio 2016, è di 63 anni e 7 mesi. In attuazione dell'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dal 1° gennaio 2019 il requisito in questione potrà subire ulteriori incrementi.

2.3 Pensione di anzianità con il sistema delle c.d. "quote".

Come accennato in premessa, il decreto ministeriale del 16 dicembre 2014 ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono ulteriormente incrementati di 0,3 unità.

Ciò posto, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018, i soggetti per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di requisiti per il diritto a pensione con il sistema delle c.d. quote, possono conseguire tale diritto ove in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 35 anni e, se lavoratori dipendenti pubblici e privati, di un'età anagrafica minima di 61 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 97,6, e, se lavoratori autonomi iscritti all'Inps, di un'età anagrafica minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6.

Per ciò che concerne le istruzioni relative alle modalità di calcolo della quota, si rinvia a quanto illustrato al punto 3.2 del messaggio n. 020600 del 13.12.2012 ed al punto 3 della circolare n. 60 del 2008 per le parti compatibili.

Si propongono qui di seguito alcuni esempi riguardanti lavoratori dipendenti.

- Esempio 1: iscritto FPLD

Verifica dell'età al 31 ottobre 2016 per un lavoratore nato il 20 marzo 1955:

l'età del lavoratore è di 61 anni e 225 giorni pari a $(61 + 225/365) = 61,616$ anni

Al 31 ottobre 2016 ha un'anzianità contributiva di 1877 settimane pari a $1877/52 = 36,096$ anni

La somma tra età e anzianità contributiva alla data del 31 ottobre 2016 è pari a $61,616 + 36,096 = 97,712$

Il lavoratore ha quindi raggiunto il diritto a pensione avendo superato quota 97,6 ed essendo in possesso dei requisiti minimo di 61 anni e 7 mesi di età e 35 anni di contribuzione.

- Esempio 2: iscritti ai Fondi esclusivi dell'AGO

Verifica dell'età al 1° dicembre 2016 per un lavoratore nato il 20 marzo 1955:

l'età del lavoratore è di 61 anni e 256 giorni pari a $(61 + 256/365) = 61,701$ anni.

Al 1° dicembre 2016 ha un'anzianità contributiva di 35 anni, 10 mesi e 24 giorni.

L'anzianità è quindi di 35 anni e 324 giorni pari a $(35 + 324/360) = 35,900$.

La somma tra età e anzianità contributiva alla data del 1° dicembre 2016 è pari a $61,701 + 35,900 = 97,601$.

Il lavoratore ha quindi raggiunto il diritto a pensione avendo superato quota 97,6 ed essendo in possesso dei requisiti minimo di 61 anni e 7 mesi di età e 35 anni di contribuzione.

3. Incrementi alla speranza di vita dei requisiti per l'accesso al pensionamento del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e pronto soccorso.

L'adeguamento dei requisiti alla speranza di vita, di cui al decreto in esame, trova applicazione anche nei confronti del personale appartenente al Comparto Sicurezza, Difesa e Pronto soccorso ovvero del personale delle Forze Armate, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo Forestale dello Stato e Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Pertanto a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ulteriore incremento della speranza di vita, pari a 4 mesi si applica ai requisiti anagrafici e, qualora l'accesso al pensionamento avvenga a prescindere dall'età, a quello contributivo previsto per il trattamento pensionistico. Di seguito sono specificati i nuovi requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2016.

3.1 Pensione di vecchiaia (art. 2 del decreto legislativo n. 165/1997)

Per effetto dei nuovi incrementi alla speranza di vita, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2018, i limiti di età previsti in relazione alla qualifica o grado di appartenenza devono essere incrementati di 7 mesi rispetto al limite ordinamentale.

Resta in ogni caso fermo il regime delle decorrenze introdotto dall'art. 12, commi 1 e 2 della legge n. 122/2010 (c.d. finestra mobile) e le indicazioni fornite con il messaggio n. 545 del 10 gennaio 2013.

3.2 Pensione di anzianità (art. 6 del decreto legislativo n. 165/1997)

A decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2018 l'accesso al pensionamento

anticipato, fermo restando il regime delle decorrenze previsto dall'art. 12, comma 2 della legge n. 122/2010, avviene con i seguenti requisiti:

- 1) raggiungimento di un'anzianità contributiva di 40 anni e 7 mesi, indipendentemente dall'età;
- 2) raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all'aliquota dell'80%, a condizione che essa sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011, ed in presenza di un'età anagrafica di almeno 53 anni e 7 mesi;
- 3) raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un'età anagrafica di almeno 57 anni e 7 mesi.

Nel caso di accesso alla pensione con il requisito di cui al punto 1) continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'art. 18, comma 22 ter del decreto legge n. 98/2011, convertito in legge 15 luglio 2011, n.111 (ulteriore posticipo di tre mesi rispetto ai dodici mesi di finestra mobile).

Per tutte le fattispecie di accesso al pensionamento di cui al presente paragrafo 3, si precisa che a decorrere dal 1° gennaio 2019 i requisiti sopra riportati dovranno essere adeguati alla speranza di vita ai sensi dell'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Il Direttore Generale
Cioffi

Allegato N.1

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 16 dicembre 2014

Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita. (14A09922)

(GU n.301 del 30-12-2014)

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLO STATO

di concerto con

IL DIRETTORE GENERALE DELLE POLITICHE
PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE

Visto l'art. 22-ter, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita;

Visto l'art. 12, comma 12-bis, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico da effettuarsi con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento;

Visto l'art. 12, comma 12-quater, del citato decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede che con il medesimo decreto direttoriale siano adeguati i requisiti vigenti nei regimi pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall' art. 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché negli altri regimi e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all' art. 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonché i rispettivi dirigenti;

Visto l'art. 24, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che prevede che gli adeguamenti dei requisiti, previsti con cadenza triennale fino al 1° gennaio 2019, siano effettuati a decorrere dalla predetta data con cadenza biennale;

Visto l'art. 12, comma 12-ter, del citato decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'art. 18, comma 4, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che prevede che, a decorrere dall'anno 2011, l'ISTAT renda annualmente disponibile entro il 31

dicembre, il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita all'età corrispondente a 65 anni in riferimento alla media della popolazione residente in Italia;

Visto l'art. 12, comma 12-ter, lettera a) del citato decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede che in caso di frazione di mese, l'aggiornamento viene effettuato con arrotondamento al decimale più prossimo, e il risultato in mesi si determina moltiplicando la parte decimale dell'incremento della speranza di vita per dodici, con arrotondamento all'unità;

Visto il decreto direttoriale del Ragioniere Generale dello Stato, di concerto con il Direttore Generale delle Politiche Previdenziali e Assicurative del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 6 dicembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale - n. 289 del 13 dicembre 2011, relativo all'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2013;

Vista la nota del Presidente dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) n. SP/792.2014 del 21 novembre 2014, con cui si comunica che la variazione della speranza di vita all'età di 65 anni e relativa alla media della popolazione residente in Italia, tra l'anno 2010 e l'anno 2013, è pari a 0,3 decimi di anno; il predetto dato, trasformato in dodicesimi di anno, equivale ad una variazione di 0,4

che, a sua volta arrotondato in mesi, corrisponde ad una variazione pari a 4 mesi;

Visto l'art. 12, comma 12-ter, lettera b) del citato decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede che i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, siano incrementati in misura pari al valore dell'aggiornamento rapportato ad anno dei requisiti di età, con arrotondamento, in caso di frazione di unità, al primo decimale;

Decreta:

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all'art. 12, commi 12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del predetto comma 12-quater, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, sono ulteriormente incrementati di 4 mesi e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono ulteriormente incrementati di 0,3 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2014

Il Ragioniere generale
dello Stato
Franco

Il direttore generale
delle politiche previdenziali
e assicurative
Ferrari